

CAPITOLATO DI GARA DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER LA FORNITURA DI UN SISTEMA ROBOTICO A NOLEGGIO PER LE ATTIVITA' DELLE CHIRURGIE SPECIALISTICHE DEL P.O. S. EUGENIO DELL'AZIENDA ASL ROMA 2, PER LA DURATA DI ANNI SEI – CON POSSIBILITA' DI RISCATTO FINALE E MANUTENZIONE FULL RISK.

IMPORTO ANNUALE STIMATO A BASE DI GARA € 1.583.000,00 IVA ESCLUSA.

IMPORTO COMPLESSIVO APPALTO STIMATO IN ANNI SEI € 9.498.000,00 IVA ESCLUSA.

IMPORTI DELLE OPZIONI:

EVENTUALE ESTENZIONE CONTRATTUALE (QUINTO D'OBBLIGO) € 1.200.000,00 IVA ESCLUSA

EVENTUALE PROROGA TECNICA € 791.500,00 IVA ESCLUSA

TOTALE INTERVENTO COMPRENSIVO DELLE OPZIONI: € 11.498.500,00 IVA ESCLUSA

CIG: 8879794DCF

LOTTO UNICO ED INDIVISIBILE

1. Oggetto dell'appalto – Quantificazione dei fabbisogni e degli importi.

Il presente appalto costituito da **un lotto unico indivisibile**, ha per oggetto la fornitura di un sistema robotico a noleggio ad elevata tecnologia, destinato agli interventi chirurgici in Urologia, in Chirurgia generale ed in ginecologia, nonché l'approvvigionamento di materiale consumabile e strumentario necessari per effettuare gli specifici interventi chirurgici.

Il presente appalto costituito da **un lotto unico indivisibile**, ha per oggetto la fornitura di un sistema robotico a noleggio ad elevata tecnologia per la chirurgia urologica, chirurgia generale e ginecologica, nonché l'approvvigionamento di dispositivi medici monouso e strumentario, necessari agli specifici interventi chirurgici.

Il lotto unico ed indivisibile è composta da:

- **un sistema robotico a noleggio per un valore complessivo stimato a base di gara in anni sei € 3.498.000,00 onnicomprensivo di:**
 - ✚ tutti gli accessori di pertinenza, occorrenti a rendere l'apparecchiatura pienamente funzionante ed idonea all'uso cui è destinata;
 - ✚ formazione del personale sanitario
 - ✚ manutenzione ordinaria e straordinaria del macchinario
 - ✚ servizio assistenza tecnica
- materiale di consumo e strumentario compatibile con la tecnologia robotica offerta necessario all'effettuazione degli specifici interventi chirurgici come di seguito descritti, per un importo complessivo stimato a base di gara in anni sei € 6.000.000,00:
 - ✚ procedura operativa di PROSTATECTOMIA RADICALE quantità totale interventi 530;
 - ✚ procedura operativa di NEFRECTOMIA PARZIALE quantità totale interventi 105;
 - ✚ procedura operativa di RESEZIONE COLORETTALE quantità totale interventi 217;
 - ✚ procedura operativa di RESEZIONE EPATICA quantità totale interventi 218;
 - ✚ procedura operativa di GASTRECTOMIA quantità totale interventi 220;
 - ✚ procedura operativa di COLECISTECTOMIA quantità totale interventi 165;
 - ✚ procedura operativa di CHIRURGIA GENERALE DI PARETE quantità totale interventi 165;
 - ✚ procedura operativa di ISTERECTOMIA RADICALE quantità totale interventi 550

Importo annuo stimato a base di gara di € 1.583.000,00 iva esclusa;

Importo complessivo stimato dell'appalto in anni sei pari ad € 9.498.000,00 IVA esclusa.

Opzioni:

Importo dell'eventuale estensione contrattuale (quinto d'obbligo) pari ad € 1.200.000,00.

Importo dell'eventuale proroga tecnica € 791.500,00

Importo complessivo dell'intervento comprensivo delle opzioni è pari ad € 11.489.500,00 iva esclusa.

2. Durata e opzioni

La durata dell'affidamento è fissata in 6 (sei) anni.

Il numero di interventi del primo anno è vincolante: se non verranno eseguiti almeno 200 interventi durante i primi 12 mesi (dopo il collaudo) la ASL Roma 2 potrà risolvere unilateralmente il contratto senza l'obbligo di proseguire con il noleggio del sistema per i restanti 5 anni.

Negli anni successivi al primo sono ammesse variazioni della quantità di interventi nel range +/- 20% senza obblighi compensativi della stazione appaltante verso l'operatore economico.

Nel caso di variazioni in aumento superiori al 20% è ammessa una rinegoziazione al ribasso dei prezzi dei materiali monouso, ai sensi dell'Art. 106 DLgs. 50/2016 e s.m.i.

Al termine del periodo dei sei anni la ASL Roma 2 si riserverà di riscattare il sistema robotico in argomento dietro pagamento di un corrispettivo “simbolico” non superiore all’1% del valore del sistema medesimo.

Nell’ipotesi di riscatto dovrà essere garantito, per la durata di anni 3 (tre), il servizio di manutenzione FULL RISK secondo le condizioni economiche offerte in sede di gara. Il canone riferibile alla manutenzione non potrà essere superiore al 10% (dieci per cento) del valore del sistema.

L’ASL Roma 2 si riserva di risolvere il servizio di manutenzione anzidetto decorso il primo anno.

3. Opzione di proroga tecnica

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni. La proroga è subordinata a condizione risolutiva che ne limiti l’efficacia al periodo antecedente all’intervenuta efficacia del provvedimento di aggiudicazione del nuovo affidamento, fatta comunque salva la garanzia della continuità del servizio.

4. Modifiche del contratto ai sensi dell’art. 106, comma 1 lett. a) del Codice.

Il Contratto specifico, potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a), del Codice, per mutate esigenze delle Aziende, attraverso richiesta al Fornitore, alle stesse condizioni, di incrementare o ridurre il relativo importo in conformità a quanto previsto dall’articolo 106, comma 12, del Codice.

5. Requisiti e caratteristiche tecniche del sistema robotico

Sistema robotico sviluppato e certificato (marchio CE) per eseguire interventi chirurgici nei seguenti ambiti: urologia, chirurgia generale, ginecologica.

Di seguito si elencano a titolo esemplificativo i principali componenti di sistema:

Console chirurgica

Console chirurgo con visore stereo 3D

Sistema di interfono con il carrello paziente

Sistema di comando per il controllo di strumenti ed endoscopio

Touchpad per il settaggio delle impostazioni di sistema e la memorizzazione di account personalizzati

Pedaliera comandi per la gestione di strumenti, endoscopio e generatori

Predisposizione per console ausiliaria

Sedia console chirurgica

Carrello visione

Generatore integrato per la strumentazione chirurgica, sia monopolare sia bipolare e dotato della predisposizione per strumento dedicato

Interfaccia per endoscopio

Sincronizzazione di immagine

Sistema di visione

Unità di controllo telecamera

Fonte di luce

Cavi in fibra ottica di connessione al carrello paziente e alla console chirurgica

Unità di controllo video/audio

Monitor touchscreen da almeno 24” ad alta definizione (HD reale)

Videoregistratore ad alta definizione di grado medico e con modulo DICOM integrato

Carrello paziente

Carrello motorizzato, operabile da console chirurgo remota

Dotato di almeno 4 braccia operative per la gestione degli strumenti e della telecamera

Sistema laser per avvicinamento del carrello al tavolo operatorio

Touchpad per selezione della tipologia di procedura e impostazione automatica delle braccia

Dotazioni:

Accessori pluriuso, sterilizzabili

N. 4 trocar in acciaio poliuro

N. 1 otturatore a punta smussa poliuro

N. 1 ottica 3D 8 mm, 30°

N. 1 ottica 3D 8 mm, 0°

N. 4 vassoi di sterilizzazione per endoscopio

N. 3 cavi monopolari

N. 3 cavi bipolari

N. 1 cavo elettrobisturi

N. 1 kit strumenti per il training

Gli accessori pluriuso devono avere una garanzia di almeno 6 mesi post collaudo.

La dotazione deve prevedere la possibilità di effettuare due procedure consecutive e la fornitura di tutti i materiali di consumo necessari alla formazione del personale e all'avvio dell'attività robotica.

Centralina di insufflazione:

Sistema di gestione dell'insufflazione che garantisca:

Insufflazione

Evacuazione automatica dei fumi

Stabilità dello pneumoperitoneo

6. Requisiti e caratteristiche tecniche del materiale consumabile e strumentario destinato agli specifici interventi:

I prodotti offerti, le relative confezioni, etichette, devono essere conformi alle norme vigenti in campo comunitario e nazionale per quanto attiene le autorizzazioni alla produzione e/o alla importazione e/o alla immissione in commercio. In particolare si richiamano le ditte concorrenti al rispetto obbligatorio dei requisiti stabiliti dalla Direttiva 93/42/CEE (dispositivi medici) recepita con D.Lgs. 24 febbraio 1997 n. 46 e successive modifiche ed integrazioni.

I prodotti oggetto della fornitura debbono essere conformi, oltre a quanto descritto nel Capitolato speciale e Tecnico, alle norme previste dalla Farmacopea Ufficiale Italiana ed Europea vigenti nonché alle norme sulle modalità di sterilizzazione.

7. Condizioni per l'Esecuzione Contrattuale

Modalità di esecuzione

Il contratto verrà eseguito sotto la cura del Responsabile del procedimento aziendale per la esecuzione e del Direttore della Esecuzione, laddove nominato.

L'avvio della esecuzione, autorizzata dal Responsabile del procedimento aziendale per la esecuzione potrà essere formalizzata in apposito verbale.

L'Azienda definirà tempi e modi per la effettuazione delle verifiche di conformità, e secondo il proprio ordinamento.

8. RUP di gara, RES e DEC

Il Responsabile del Procedimento, nominato dall'Ente appaltante, cura lo svolgimento della gara fino alla stipula del contratto quanto previsto dall'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 nonché dalle linee guida ANAC n. 3/2016, provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto.

In particolare, vigila sulla corretta esecuzione, predispone gli ordini e liquida le fatture, relaziona sullo svolgimento della fornitura, se del caso contesta alla ditta i disservizi/forniture, applica le penali e propone la risoluzione all'Amministrazione nella figura del responsabile del procedimento.

Lo stesso autorizza l'avvio dell'esecuzione, cura le eventuali sospensioni, le variazioni contrattuali, le comunicazioni all'Osservatorio per i contratti pubblici, nei termini e modi indicati nella normativa regionale ed ogni funzione ad esso demandata dalla normativa vigente.

Il Responsabile della Esecuzione, inoltre, autorizza, laddove ne ricorrano i presupposti, l'esecuzione anticipata del contratto.

Verrà nominato, nei casi previsti dalle Linee Guida ANAC n. 3/2016 (e per il SSR anche nel DPGRT n.3R/2014), un Direttore dell'esecuzione cui viene affidata la responsabilità della gestione del contratto.

I nominativi del Responsabile dell'Esecuzione e del DEC saranno indicati nel contratto. Per il gli Enti del SSR l'individuazione dei soggetti da nominare saranno applicate le regole di cui agli artt5 e 6 del citato DPRGT 3/R/2014.

9. Referente dell'appaltatore

I Fornitori devono nominare un Responsabile dell'attività e comunicarlo all'Azienda. Il Referente è tenuto alla vigilanza sul regolare svolgimento delle singole prestazioni richieste e deve assicurare, per eventuali urgenze, una reperibilità telefonica.

10. Obblighi del fornitore e responsabilità

I servizi/forniture richiesti dovranno essere svolti con la massima cura ed in conformità a quanto previsto dal presente Capitolato e dalla vigente normativa in materia nonché dagli allegati tecnici.

Dovrà essere assicurato un servizio post-marketing; ovvero adeguato corso di aggiornamento al personale e tutto il necessario per il corretto utilizzo dei nuovi prodotti immessi in commercio. Il fornitore dovrà assicurare, a proprie spese, la formazione del personale medico, sanitario e tecnico – compreso quello di nuovo inserimento, nel corso del contratto, comprendente: istruzione iniziale per il corretto utilizzo dei prodotti mediante corsi di formazione e materiale didattico, compresi eventuali aggiornamenti; istruzione nel caso di fornitura di prodotti con innovazione tecnologia; assistenza on line e telefonica al personale addetto; training del personale. Le istruzioni, il manuale d'uso e di manutenzione delle schede tecniche, dovranno essere tutte in lingua italiana o con traduzione italiana allegata. Il training del personale (inteso sia come formazione iniziale che attività di supporto per tutta la durata della fornitura) dovrà essere svolto, da parte di specialist messi a disposizione dalla ditta, presso il luogo di utilizzo dei prodotti (sala operatoria), previo accordo con il Direttore dell'U.O. interessata. Gli specialist dovranno operare nel rispetto delle istruzioni operative presenti nel presidio ospedaliero e non possono in ogni caso compiere atti chirurgici.

Oltre a quanto la ditta aggiudicataria ha l'obbligo di praticare in relazione al progetto di assistenza post-vendita presentato in sede di offerta, si applicano al contratto le seguenti disposizioni:

- il dispositivo impiantabile difettoso deve essere immediatamente consegnato al personale autorizzato dalla ditta per l'analisi del guasto, le cui risultanze dovranno essere comunicate all'Azienda entro un periodo di massimo tre mesi dalla ricezione;
- la ditta aggiudicataria dovrà impegnarsi a portare a conoscenza l'Azienda di tutte le informazioni provenienti dalla ditta costruttrice e relative ad inconvenienti riscontrati sulla serie di produzione dei dispositivi impiantabili, compresi inconvenienti e/o difetti verificatisi anche in altre unità operative, e sulle misure da adottare per tali circostanze;
- la ditta aggiudicataria dovrà assumersi ogni responsabilità in ordine ai danni causati ai pazienti a seguito di eventuali difetti di produzione. La ditta aggiudicataria dovrà inoltre impegnarsi gratuitamente a rendere prontamente disponibile personale specializzato per dare assistenza ai medici nella risoluzione di tutti i problemi tecnico –applicativeche dovessero sorgere durante il periodo della fornitura. I prodotti offerti dovranno essere garantiti al 100% contro ogni difetto che possa imputarsi comunque alle procedure di fabbricazione o di magazzinaggio da parte della ditta. In caso di riscontro di imperfezioni e/o difetti imputabili alle procedure di fabbricazione o di magazzinaggio o qualora, a seguito degli accertamenti, i prodotti forniti non risultassero conformi alle caratteristiche indicate nel presente

capitolato, la ditta aggiudicataria sarà obbligata a sostituirli gratuitamente, entro un termine massimo di 5 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di sostituzione.

È a carico del fornitore l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni contenute nel presente Capitolato. Il servizio/fornitura che in qualunque modo risulterà non conforme alle caratteristiche richieste, sarà formalmente contestata, con conseguente applicazione delle penalità previste.

È fatto obbligo al fornitore di mantenere l'Azienda sollevata ed indenne, da qualsiasi responsabilità civile derivante dall'esecuzione del contratto, nei confronti dei terzi danneggiati e per eventuali conseguenti richieste di danni nei confronti della stessa Azienda.

Il fornitore sarà comunque tenuto a risarcire l'Azienda del danno causato da ogni inadempimento alle obbligazioni derivanti dal presente capitolato.

Qualunque evento che possa avere influenza sull'esecuzione dell'appalto dovrà essere segnalato nel più breve tempo possibile e non oltre tre giorni dal suo verificarsi ai DEC o ai RES nominati, incluso qualsiasi atto di intimidazione commesso nei confronti del fornitore nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione.

In caso di aggiudicazione, sarà necessario fornire: copia del manuale d'uso in italiano in formato cartaceo, copia cartacea e una in formato elettronico del manuale tecnico con relativi schemi elettrici (possibilmente in italiano);

11. Personale Adibito ai servizi/forniture. Obblighi del fornitore

I dipendenti/collaboratori del Fornitore, che presteranno servizi/forniture nei settori e nelle strutture delle Aziende, saranno obbligati a tenere un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza, sia nei confronti degli assistiti che degli operatori sanitari, ed agire in ogni occasione con diligenza professionale così come richiesto dai servizi/forniture.

Il Fornitore ed il suo personale/ collaboratori dovranno mantenere riservato quanto verrà a loro conoscenza in merito all'organizzazione e alle attività svolte dall'Azienda, durante l'espletamento dei servizi/forniture.

Il Fornitore inoltre si dovrà impegnare a sostituire quegli operatori che diano motivo di fondata lagnanza da parte dell'Azienda che richiede il servizi/forniture.

In particolare Il Fornitore dovrà curare che il proprio personale/collaboratori:

- vesta dignitosamente e sia munito di cartellino di riconoscimento.
- abbia sempre con sé un documento di identità personale
- consegna immediatamente i beni, ritrovati all'interno delle strutture, qualunque sia il loro valore e stato, al proprio responsabile diretto che dovrà consegnarli al personale dell'Azienda
- segnali subito agli organi competenti dell'Azienda ed al proprio responsabile diretto le anomalie rilevate durante lo svolgimento dei servizi/forniture
- non prenda ordini da estranei per l'espletamento dei servizi/forniture
- rifiuti qualsiasi compenso e/ o regalia
- rispetti il divieto di fumare
- rispetti gli orari ed i piani di lavoro concordati dalla ditta aggiudicataria con l'Azienda.

Il Fornitore sarà comunque corresponsabile del comportamento dei suoi dipendenti e collaboratori in orario di servizi/forniture.

Esso risponderà dei danni derivati a terzi, siano essi utenti che dipendenti dell'Azienda, da comportamenti imputabili ai propri dipendenti e collaboratori.

Il personale addetto alle attività appaltate deve essere regolarmente assunto dall'Impresa aggiudicataria, ovvero trovarsi in posizione di rapporto disciplinato da un contratto d'opera con l'Impresa medesima o da una forma di contratto di lavoro regolare prevista dalla normativa vigente.

La ditta dovrà assicurare il rispetto della vigente normativa fiscale, previdenziale, assistenziale ed assicurativa nei confronti del personale in servizi/forniture, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

Il fornitore è obbligato altresì ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto di contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria ed applicabile alla località.

L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei sopraindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.

La ditta aggiudicataria si impegna ad esibire su richiesta della Azienda la documentazione attestante l'osservanza degli obblighi suddetti.

L'Azienda si riserva la facoltà di non procedere al pagamento delle prestazioni nel caso in cui, nel corso del contratto, emergano inadempienze tra appaltatore e personale dipendente fino alla definizione della vertenza.

Per tale sospensione o ritardo di pagamento l'Assuntore non può opporre eccezione all'Azienda neanche a titolo di risarcimento danni.

Nel caso di subappalto, l'Impresa aggiudicataria risponderà ugualmente di tali obblighi.

12. Norme di Prevenzione e Sicurezza/Adempimenti D.Lgs. 81/2008

Il Fornitore aggiudicatario deve garantire al proprio personale, addetto allo svolgimento delle attività oggetto dell'appalto, le tutele previste dalla normativa in materia di salute e sicurezza durante il lavoro con particolare riferimento alle attività di sorveglianza sanitaria, accertamenti sanitari preventivi e periodici a cura del medico competente, ove previste e risultanti dal documento di valutazione dei rischi. Il fornitore garantirà altresì, laddove la natura e le specifiche di prestazione lo richiedessero, idonei interventi informativi e formativi del proprio personale in relazione ai rischi ed alle misure di sicurezza proprie dell'appalto.

Nel caso in cui la valutazione del rischio della Ditta aggiudicataria preveda l'utilizzo di DPI per lo svolgimento delle attività oggetto dell'appalto, gli operatori ne devono essere dotati in conformità al Decreto del Ministero della Sanità del 28/09/1990 e del D. Lgs.81/2008.

13. Estensione degli obblighi del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e del codice Etico

Il Fornitore ai fini della completa e piena conoscenza del Codice di Comportamento e del Codice Etico si impegna a trasmetterne copia ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, compreso a quelli del Subappaltatore, e ad inviare all'Amministrazione comunicazione dell'avvenuta trasmissione.

14. Aggiornamento tecnologico e per il sistema

Qualora, in corso di vigenza del contratto, la ditta fornitrice dovesse porre in commercio nuovi prodotti, analoghi a quelli offerti in gara, ma che presentino caratteristiche migliorative, l'Azienda sanitaria ha facoltà di sostituirli a quelli in uso a condizioni economiche immutate, di effettuare eventuale rinegoziazione sui corrispettivi in essere o di risolvere il contratto.

La ditta fornitrice è tenuta a dare tempestiva comunicazione all'Azienda sanitaria degli aggiornamenti tecnologici e delle variazioni in ordine alle caratteristiche dei prodotti, inviando i listini costantemente aggiornati.

Qualora, in corso di vigenza del contratto, la ditta fornitrice dovesse porre in commercio nuovi Software per il funzionamento del sistema robotizzato e dei suoi accessori, sarà tenuta a fornirli ed installarli gratuitamente.

15. Variazione della prestazione

L'azienda appaltante può richiedere una variazione della prestazione, in conformità a quanto previsto dall'art. 57 del Regolamento dell'Attività Contrattuale approvato con Del. n. 191 del 28/5/15, in più o in meno della prestazione, che la Ditta appaltatrice è tenuta ad accettare agli originali patti e condizioni senza diritto ad alcuna indennità purché contenuta entro l'importo del quinto del valore contrattuale e tale da non modificare la natura della prestazione iniziale (rif. art. 106, comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016).

In conformità a quanto previsto dall'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016, possono essere autorizzate modifiche del contratto durante il periodo di efficacia del medesimo qualora ricorrano tutte le seguenti condizioni:

- dette modifiche non risultino sostanziali, ai sensi del comma 4 del medesimo art. 106;

- la necessità della modifica è determinata da circostanze imprevedute ed imprevedibili per la Stazione Appaltante (varianti in corso d'opera);
- la modifica non altera la natura generale del contratto.

I contratti, inoltre, possono essere modificati in caso di forniture supplementari da parte del contraente originario, qualora un cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti:

- risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale; comporti per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore notevoli disagi o una consistente duplicazione dei costi.

In tal caso il contratto può essere modificato se l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50% del valore del contratto iniziale. In caso di più modifiche successive, tale limitazione si applica al valore di ciascuna modifica.

16. Verifiche di Conformità Aziendali

L'ente appaltante ha l'obbligo di effettuazione delle attività di verifica di conformità al fine di accertare la piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali rese dall'affidatario a favore delle Strutture interessate. Ove, in relazione alla singola prestazione, il direttore dell'esecuzione (DEC) abbia contestato un grave inadempimento contrattuale, ovvero, a seguito delle attività di verifica di conformità spettanti alle Amministrazioni Contraenti le prestazioni siano state dichiarate non idonee allo svolgimento del servizio/fornitura di cui trattasi, l'Amministrazione Contraente può disporre la risoluzione del contratto stipulato con l'affidatario.

17. Sospensione Contrattuale

Il DEC può ordinare la sospensione temporanea del contratto indicando le ragioni e l'imputabilità delle stesse nei casi tassativamente indicati dall'art. 107 del D.Lgs. 50/2016:

Della sospensione è redatto apposito verbale che sarà controfirmato e controllato dal RES. Il RES ordina la sospensione del contratto per motivi di pubblico interesse.

Alla cessazione delle cause di sospensione il DEC provvederà alla ripresa del contratto redigendone verbale, in contraddittorio con il fornitore. Il verbale di ripresa deve essere controfirmato dal RES.

18. Divieto di modifiche introdotte dal fornitore

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dal direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) e preventivamente approvata dal RES.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la riattivazione delle prestazioni previste dal contratto attuativo e quindi delle situazione originaria preesistente, a carico dell'esecutore, secondo le disposizioni dello stesso direttore dell'esecuzione del contratto (DEC).

19. Condizioni Di Fornitura

Il fornitore è tenuto ad eseguire tutte le forniture oggetto del presente appalto nel rispetto delle normative vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente capitolato.

Sono a carico della Ditta e compresi nelle condizioni di fornitura tutti gli oneri riguardanti: l'imballo, il facchinaggio, l'assicurazione e il trasporto nel magazzino e nei locali del dispositivo interessato, l'imballaggio e il relativo smaltimento, la guardia fino al momento della consegna e le eventuali assicurazioni prescritte dalla normativa vigente.

I prodotti dovranno essere forniti in confezioni che ne garantiscano la buona conservazione durante il trasporto, il facile immagazzinamento per sovrapposizione e riportare a caratteri ben leggibili la descrizione quali-quantitativa del contenuto, il nome e la ragione sociale del produttore ed ogni altra informazione utile al loro riconoscimento. Le iscrizioni indicanti la scadenza e il numero del lotto di produzione dovranno sempre apparire immediatamente decifrabili sia sulla confezione che sul singolo pezzo.

Il Fornitore dovrà inoltre garantire la conformità dei prodotti in catalogo a tutte le disposizioni nazionali e internazionali riconosciute e, in generale, alle vigenti disposizioni normative, regolamentari e tecniche, ivi incluse quelle di sicurezza disciplinanti i componenti e le modalità di impiego dei prodotti medesimi.

I prodotti devono essere corredati dalle relative istruzioni in lingua italiana, se previste, per un uso corretto ed in condizioni di sicurezza. Tutte le apparecchiature ed il relativo confezionamento devono essere realizzati con l'uso di materie prime non nocive e devono comunque avere forme e finiture tali da non arrecare danni all'utilizzatore finale.

I prodotti devono essere:

- a - esenti da difetti che ne pregiudichino il normale utilizzo;
- b - provvisti di regolare marcatura "CE" prevista dalle norme vigenti (secondo la Direttiva 93/42/CE recepita in Italia con D.L. 24/02/1997 n. 46 e successivi adeguamenti per le apparecchiature per cui è prevista l'applicazione o secondo la nuova direttiva macchine 2006/42/CE);
- c - costruiti a regola d'arte e conformi alla prescrizione previste dalla normativa italiana in materia.

20. Confezionamento

I prodotti dovranno essere forniti in confezioni che ne garantiscano la buona conservazione durante il trasporto, il facile immagazzinamento per sovrapposizione e riportare a caratteri ben leggibili la descrizione quali-quantitativa del contenuto, il nome e la ragione sociale del produttore ed ogni altra informazione utile al loro riconoscimento. Le iscrizioni indicanti la scadenza e il numero del lotto di produzione dovranno sempre apparire immediatamente decifrabili sia sulla confezione che sul singolo pezzo.

21. Modalità di Consegna, Installazione E Collaudo Apparecchiature

La consegna, il montaggio e l'installazione delle apparecchiature dovranno essere effettuati a cura ed a carico della Ditta aggiudicataria entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data dell'ordine dell'Azienda Sanitaria acquirente presso i luoghi di indicati dal Committente, anche in corso di fornitura.

Si precisa che come data di installazione delle apparecchiature si intende la data a partire dalla quale le stesse apparecchiature risultano in grado di funzionare correttamente.

In particolare, sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale del noleggio dell'apparecchiatura, tutti gli oneri riguardanti:

- La consegna a piè d'opera (al piano) di tutti i materiali occorrenti per l'esecuzione dei lavori, franca di ogni spesa di imballaggio ed il relativo smaltimento, di trasporto di qualsiasi genere, comprendendosi nella consegna non solo scarico ma anche il trasporto fino ai luoghi di deposito provvisorio in attesa della posa in opera, la guardiania fino al momento della installazione e le eventuali assicurazioni prescritte dalla normativa vigente.
- Tutte le ulteriori manovre di trasporto, manovalanza occorrenti per la completa posa in opera, per quante volte necessario e per qualsiasi distanza.
- Lo smaltimento dei materiali di risulta dovrà avvenire in discariche autorizzate. Alla fine dell'installazione i beni forniti dovranno essere collaudati e i locali interessati all'intervento dovranno essere ultimati in ogni dettaglio, liberi da ogni materiale di risulta o di imballaggio, puliti di fino e pronti per essere utilizzati clinicamente. In caso di contrasto il fornitore si impegna ad eseguire le direttive e gli ordini di servizio, al fine di correlare le prestazioni contrattuali alle esigenze dell'Azienda Sanitaria e/ o di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all'attività lavorativa in atto, senza nessun onere per l'Azienda Sanitaria.

Sono inoltre a carico del fornitore i rischi di perdite e danni delle apparecchiature _durante il trasporto e la sosta nei locali dell'Azienda Sanitaria, fino alla data del verbale di collaudo con esito favorevole, fatti salvi i rischi di perdite e danni per fatti imputabili all'Amministrazione.

In fase di collaudo, ogni apparecchiatura dovrà essere accompagnata da documentazione tecnica, comprensiva di tutti gli schemi meccanici, elettrici, elettronici ed informatici dell'apparecchiatura e di tutte le

certificazioni che attestino la conformità della stessa alle prescrizioni previste dalla normativa italiana in materia come riportato nel Disciplinare di Gara.

La documentazione dovrà comunque comprendere almeno:

- il manuale d'uso (redatto in lingua italiana e completo di tutte le indicazioni per un corretto e sicuro utilizzo);
- il manuale tecnico (completo di tutte le informazioni necessarie per effettuare la manutenzione dell'apparecchiatura, con particolare riferimento alle informazioni sulla natura e la frequenza delle operazioni di manutenzione e di taratura necessarie a garantire il buon funzionamento e la sicurezza).

La documentazione dovrà essere prodotta in duplice copia, la seconda delle quali può essere anche fotostatica o su supporto informatico.

Il collaudo o il rilascio del certificato di regolare esecuzione dovrà avvenire entro 15 (quindici) giorni dalla data di installazione.

Il collaudo dovrà essere svolto secondo le modalità previste dall'Azienda Sanitaria con il supporto del personale della ditta fornitrice, dovrà essere accertato quanto segue:

- che le apparecchiature sono conformi ai tipi ed ai modelli descritti in offerta e quindi oggetto dell'ordinativo dell'Azienda;
- che le apparecchiature sono rispondenti alle specifiche di capitolato ed alle disposizioni legislative e normative vigenti;
- che le apparecchiature sono state regolarmente installate e sono regolarmente funzionanti;
- che l'esito delle verifiche di sicurezza effettuate sulle apparecchiature, ai sensi delle norme relative alla specifica tipologia di apparecchiatura, risultino con esito favorevole.

Allo scopo di garantire il rispetto di quanto previsto al punto n.2 di cui sopra, la Ditta fornitrice dovrà produrre copia della dichiarazione di conformità alle diverse normative in materia, per la destinazione indicata nel manuale d'uso. Nel caso di apparecchiature ad installazione fissa, la Ditta fornitrice dovrà produrre la dichiarazione di installazione a regola d'arte.

In occasione del collaudo sarà inoltre attestato che le apparecchiature fornite sono corredate di manuali d'uso e della necessaria documentazione tecnica nelle forme previste.

A seguito dell'effettuazione delle operazioni di collaudo dovranno essere redatti e sottoscritti dai competenti organi dell'Azienda Sanitaria e della Ditta Fornitrice, il verbale di collaudo e la scheda di verifica.

In caso di esito negativo del collaudo, la ditta fornitrice dovrà entro 15 giorni lavorativi procedere alla rimozione delle non conformità rilevate. In caso di non rispetto del termine temporale indicato, o ulteriore permanenza delle difformità, la fornitura si intende rifiutata e la Ditta si impegna a ritirare quanto fornito senza nessun onere per l'Azienda Sanitaria.

22. Materiali Di Consumo

Le spese di imballo e di trasporto si intendono ricomprese nei corrispettivi offerti in sede di gara, tenendo presente che i dispositivi medici devono essere consegnati presso i punti indicati dall'Azienda sanitaria, salva ogni eventuale successiva comunicazione di variazione.

Le consegne dovranno essere effettuate franco magazzino (cioè a terra), in osservanza dell'orario e del luogo indicati nei relativi ordini, a pena di mancata liquidazione delle fatture. La merce in arrivo accompagnata da documento che non riporti tutti gli estremi richiesti nell'ordine sarà respinta al mittente.

La Ditta appaltatrice deve indicare il deposito o altro destinatario a cui inviare gli ordini e, in caso di eventuali variazioni, è tenuta a darne tempestiva comunicazione.

La ditta fornitrice deve garantire che, anche durante le fasi di trasporto, vengano rigorosamente osservate idonee modalità di conservazione dei prodotti. Gli imballi che a giudizio del personale preposto alla ricezione dei colli presentassero difetti, lacerazioni o qualsiasi traccia di manomissione, saranno rifiutati e la Ditta fornitrice dovrà provvedere alla loro immediata sostituzione.

La consegna deve avvenire, tenuto conto della tipologia dei prodotti, in un tempo medio di 10 (DIECI) giorni lavorativi, dal ricevimento dell'ordine e, in un'unica soluzione. In casi di dichiarata urgenza, la consegna deve avvenire entro 24 (ventiquattro) ore.

La periodicità e la frequenza dei rifornimenti sono stabilite dalla Azienda sanitaria.



Nel caso di materiali ingombranti, la consegna su pallets (pancali) deve essere concordata con i magazzini farmaceutici di destinazione. La consegna, in ogni caso, è comprensiva dei materiali necessari all'imballaggio e trasporto, senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione. L'Amministrazione provvederà a restituire i pallets, compatibilmente alle esigenze di utilizzo.

I prodotti soggetti a scadenza devono avere, al momento della consegna, una validità residua non inferiore ai 2/3 di quella nominale.

Data l'impossibilità di perizia all'atto dell'arrivo, il fornitore deve accettare le eventuali contestazioni sulla qualità dei prodotti anche a distanza di tempo dalla consegna, quando, in fase di utilizzazione, aprendosi l'involucro, ne sarà possibile il controllo.

Nel caso di ritiro di prodotti dal mercato, le quantità giacenti presso i magazzini potranno essere restituite al fornitore, con a carico il saldo contabile.

Nel caso di impossibilità a fornire i materiali di consumo da parte dell'Operatore Economico, anche per cause non ascrivibili alla sua diretta o indiretta responsabilità, che comunque potrebbero determinare il fermo nell'uso del robot, verrà sospeso il pagamento del noleggio per l'intervallo di tempo corrispondente al tempo di fermo o non uso del dispositivo, senza che l'operatore abbia nulla a pretendere.

23. Garanzia per vizi, assistenza tecnica e manutenzione Manutenzione FULL RISK post riscatto

La Ditta appaltatrice è tenuta alla garanzia per vizi, prevista dall'art. 1490 e seguenti del Codice Civile. L'accettazione delle forniture da parte dell'Amministrazione appaltante non solleva il fornitore dalla responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine ai difetti, alle imperfezioni ed ai vizi apparenti od occulti della fornitura, seppure non rilevati all'atto della consegna, ma accertati in seguito. In tali casi, l'Amministrazione appaltante ha facoltà di applicare le penali previste dal presente Capitolato.

La Ditta garantisce la qualità e la sicurezza dei prodotti offerti, assicurando la piena conformità delle apparecchiature alla legislazione ed alla normativa vigenti a livello europeo e nazionale in materia di sicurezza e qualità.

La Ditta garantisce che le apparecchiature fornite sono prive da difetti dovuti ad errata progettazione o fabbricazione, a vizi di materiali impiegati e che possiedono tutte le caratteristiche indicate in offerta.

Eventuali difetti o imperfezioni che non emergano al momento del collaudo non esonerano quindi la Ditta aggiudicataria dalle responsabilità da esse derivanti.

La Ditta si impegna, durante il periodo di garanzia più avanti specificato, a riparare o a sostituire gratuitamente, nel più breve tempo possibile, quelle parti che per qualità del materiale, per carenze di lavorazione o per imperfetto montaggio, si dimostrassero difettose, sempre che ciò non dipenda da guasti causati da imperizia o negligenza dell'utilizzatore.

Si precisa, quindi che qualora si dovessero manifestare gravi difetti strutturali e/ o funzionali alle attrezzature consegnate, l'Azienda Sanitaria può:

1. Richiedere al fornitore la sostituzione immediata dell'apparecchiatura garantita con un nuovo ed efficiente sistema senza alcun onere e con risarcimento di ogni danno subito dall'Azienda Sanitaria (addebito dei costi per l'interruzione del servizio, ecc...);

2. Procedere alla risoluzione del contratto con la riconsegna al fornitore dell'apparecchiatura installata (con addebito del costo dell'apparecchio, dei costi di disinstallazione, trasporto, assicurazione, ecc...) compresi gli oneri conseguenti di una nuova procedura concorsuale.

N.B.: Sono considerati gravi difetti strutturali e/o funzionali quelli che determinano una interruzione annua del servizio di almeno 20 (venti) giorni lavorativi complessivi, ivi compresi i giorni di fermo macchina per manutenzione ordinaria e programmata.

Qualora l'Azienda Sanitaria ritenga invece di avvalersi di proprio personale o comunque di personale da essa individuato per l'assistenza tecnica e la manutenzione delle apparecchiature fornite, la Ditta dovrà rendersi disponibile a provvedere all'istruzione tecnica dello stesso.

Allo scadere della garanzia e/o del contratto di noleggio inclusivo dell'assistenza tecnica e manutenzione full-risk, nel caso in cui l'apparecchiatura venga riscattata dall'Azienda Sanitaria, la Ditta Appaltatrice dovrà proporre un contratto triennale di assistenza tecnica e manutenzione full-risk dei beni oggetto di riscatto, con un valore massimo annuale non superiore al 10% del valore di rinnovo del bene. Il contratto di manutenzione suddetto potrà essere risolto unilateralmente dall'Azienda Sanitaria in caso di dismissione dei beni dopo i primi 12 mesi di validità.

Il suddetto contratto dovrà comprendere, a titolo gratuito, eventuali aggiornamenti software e la formazione degli operatori per un minimo di 30 ore all'anno su richiesta degli stessi.

24. Gestione Dei Contratti

A seguito della definizione della procedura di affidamento gli ordinativi verranno emessi dalle Aziende Sanitarie destinatarie delle forniture.

Le Aziende Sanitarie, per quanto di rispettiva competenza, si faranno carico dello svolgimento dei controlli da effettuarsi rispettivamente alla consegna e al momento dell'utilizzo nonché della gestione delle eventuali controversie.

25. Inadempimenti e Penalità L'Amministrazione Appaltante ha facoltà di contestare e di rifiutare la merce riconosciuta difettosa o comunque non rispondente in tutto o in parte ai requisiti ed alle caratteristiche tecniche previste. In caso di contestazione, l'Amministrazione appaltante potrà richiedere al fornitore la sostituzione dei prodotti senza alcun onere aggiuntivo, oppure, in caso di urgenza, provvedere direttamente all'acquisto presso altri fornitori, addebitando eventuali differenze di prezzo all'appaltatore. Qualora venga richiesta la sostituzione, la merce deve essere consegnata in tempo utile, in modo tale che l'Amministrazione appaltante non riceva danno nella necessaria continuità delle attività.

Le Amministrazioni Contraenti interessate avranno facoltà di applicare le seguenti penalità a fronte degli eventi per cui si riportano le relative definizioni:

GIORNI - intesi sempre come giorni solari, naturali e consecutivi.

TCI - TEMPO DI CONSEGNA/INSTALLAZIONE : La consegna e l'eventuale installazione (quando non sufficiente la sola consegna del bene al destinatario, tipicamente quando necessari particolari specifici montaggi e/o adeguamento impianti) delle apparecchiature oggetto dell'ordine emesso dall'Azienda Sanitaria, debbono essere effettuati entro il termine massimo dei giorni indicati nell'offerta tecnica (comunque nel rispetto del tempo massimo indicato nel capitolato speciale d'appalto), la cui decorrenza avviene dalla data di ricevimento dell'ordine di fornitura. Per i tempi di consegna farà fede la data riportata nel documento di trasporto, mentre per la data di installazione (ovvero la data a partire dalla quale le stesse apparecchiature risultano in grado di funzionare correttamente) si farà riferimento a comunicazione scritta da parte del fornitore al Direttore per l'Esecuzione del Contratto. La somma di tali tempi determina il parametro TCI.

TdC - TEMPO DI COLLAUDO: Il collaudo dovrà avvenire entro 15 giorni dalla data di ultimazione della consegna/installazione, di norma alla presenza del fornitore e comunque senza costi aggiuntivi e fatte salve diverse indicazioni da parte dell'Azienda Sanitaria che ha emesso l'ordine. Ogni eventuale motivo ostativo al rispetto della tempistica dovrà essere oggetto di apposite comunicazioni scritte che saranno oggetto di valutazione da parte del Direttore per l'Esecuzione del Contratto.

PdD - PERIODO DI DURATA: è il periodo che decorre dalla data di collaudo ed ha durata per quanto indicato nell'offerta tecnico/economica (che comunque non potrà essere inferiore a quanto richiesto nel Capitolato Speciale di Appalto);

MP - ATTIVITA' PROGRAMMATE DURANTE IL PdD: si intendono le attività ricomprese ed espressamente specificate nell'offerta tecnica e/o nei manuali dell'apparecchiatura, quali ad esempio manutenzione preventiva, verifiche di sicurezza elettrica e controlli funzionali; la loro tempistica di esecuzione (con le relative date di esecuzione) deve essere riportata in un apposito scadenziario consegnato contestualmente all'avvenuto collaudo OPPURE desunto dalla periodicità specificata in sede di offerta. Rispetto alla data di esecuzione saranno comunque tollerati, senza applicazione di penali, fino ad un massimo



di 30 giorni, mentre l'ULTERIORE ritardo nella loro esecuzione verrà misurato nei giorni intercorrenti con l'effettiva erogazione della prestazione. Il ritardo verrà parimenti calcolato anche nel caso in cui si ritenga che la MP sia stata eseguita, ma senza il completo rispetto dei parametri tecnici espressamente previsti dalla manualistica a corredo dell'apparecchiatura.

MC - ATTIVITA' CORRETTIVE DURANTE PdD: si intendono le attività di tipo correttivo, derivanti dalla necessità di ripristinare le corrette funzionalità dell'apparecchiatura (a fronte di guasto la cui causa è riconducibile alle garanzie previste dalla legge oppure espressamente aggiunte da parte del fornitore in sede di offerta tecnica, ovvero ritenute necessarie al ripristino delle funzionalità dell'apparecchiatura). Dovrà essere espressamente dichiarato se il guasto comporta un "fermo macchina" ovvero l'impossibilità di utilizzo di una o più funzioni ritenute fondamentali da parte dell'utilizzatore. I giorni di "fermo macchina" verranno calcolati come il tempo intercorrente tra il guasto (segnalato al fornitore con apposita comunicazione scritta) ed il pieno ripristino delle funzionalità dell'apparecchiatura (tramite rapporto di chiusura intervento da parte del fornitore) o della fornitura di un'apparecchiatura sostitutiva. Si intende per "giorno" quando il tempo impegna l'intera durata delle 24h di un giorno solare (indipendentemente se lavorativo o festivo) oppure supera le 6 ore di una giornata lavorativa del fornitore.

UPT-TEMPO DI UPTIME (DISPONIBILITA' MACCHINA PER L'UTENTE SANITARIO): viene calcolato su OGNI anno contrattuale come il rapporto % tra la differenza tra 365 e la somma dei giorni occorsi per effettuare sia la manutenzione programmata (tempo effettivo di esecuzione della MP) che la manutenzione correttiva (tempo trascorso tra segnalazione guasto e ripristino funzionalità). In ogni periodo contrattuale sarà ritenuto tollerabile un valore limite del 95%.

Elenco indicativo e non esaustivo di tipologie e casistiche di eventi che possono dare origine all'applicazione delle penali (NOTA BENE: le penali di varia gravità sul medesimo evento andranno a sommarsi):

GRAVITA' BASSA

	Descrizione
Lb	TCI superato fino ad un massimo di 10 giorni
2b	TdC superato fino ad un massimo di 10 giorni
3b	Ogni attività di MP superata (oltre la tolleranza consentita) fino ad un massimo di 10 giorni
4b	Un valore di UPTIME > 94% e < 95%

GRAVITA' MEDIA

Lm	TCI superato dall' 11° giorno fino ad un massimo di 30 giorni
2m	TdC superat9 dall' 11°giorno fino ad un massimo di 30 giorni
3m	Ogni attività di MP superata (oltre la tolleranza consentita) fino ad un massimo di 30 giorni
4m	Un valore di UPTIME > 92% e <= 94%

GRAVITA' ALTA

	Descrizione
1a	TCI superato dal 31° giorno in poi
2a	TdC superato dal 31° giorno in poi
3a	Ogni attività di MP superata (oltre la tolleranza consentita) dal 31° giorno in poi
4a	Un valore di UPTIME <= 92%

L'Amministrazione contraente, in relazione ad inadempienze o ritardi rispetto a quanto previsto dal capitolato normativo e tecnico non ricompresi negli elenchi suddetti, procederanno a qualificare le infrazioni riscontrate di gravità bassa, media o alta, applicando le penali per le situazioni sopra individuate e precisamente:

grado delle penali	Importi delle penali	



		Per ogni anno contrattuale viene fatto il calcolo tra le penali legate ai giorni di ritardo e la somma della rendicontazione dell' UPTIME: il superamento del 10,0% può comportare la risoluzione contrattuale
BASSA	0,3 per mille del valore annuo del contratto per ogni giorno di ritardo nei casi da lb a 3b; 1,0 per cento nel caso 4b	Genera MAX 0,3% di penale al compimento del 10° giorno dall'evento
MEDIA	0,7 per mille del valore annuo del contratto per ogni giorno di ritardo nei casi da lm a 3m; 2,0 per cento nel caso 4m	Genera ulteriore MAX 1,4% di penale, ovvero 1,7% al compimento del 30° giorno dall'evento
ALTA	1,0 per mille del valore annuo del contratto per ogni giorno di ritardo nei casi da la a 3a; 4,0 per cento nel caso 4a	Genera ulteriore penale (MAX 8,3% al compimento del 113° giorno dall'evento)

Deve considerarsi inadempimento e/ o ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua le prestazioni contrattuali in modo solo parzialmente conforme alle prescrizioni contenute nella documentazione di gara, nella offerta presentata dallo stesso fornitore, e nella Convenzione firmata dalle parti.

L'Azienda sanitaria è tenuta a contestare formalmente, mediante lettera raccomandata A/R (o PEC), le inadempienze riscontrate e assegna al Fornitore un termine non superiore a 7 giorni per la presentazione di controdeduzioni scritte.

Nel caso in cui il Fornitore non risponda o non dimostri che l'inadempimento non è imputabile allo stesso, l'Amministrazione provvede ad applicare le penali previste, a decorrere dalla data di inadempimento e fino all'avvenuta esecuzione della prestazione.

Delle penali applicate sarà data comunicazione al Fornitore a mezzo raccomandata A/R o PEC e contestualmente all'Amministrazione.

Gli importi corrispondenti saranno decurtati sull'ammontare delle fatture ammesse al pagamento, secondo le modalità previste dalle Aziende interessate. In caso di assenza di fatture emesse, gli importi corrispondenti saranno trattenuti sulla cauzione definitiva, che dovrà essere integrata dalla Ditta senza bisogno di ulteriore diffida. L'escussione della cauzione per gli importi corrispondenti alle suddette penali, è effettuata dalle stesse Amministrazioni Contraenti.

Della suddetta escussione dovrà essere data comunicazione all'ente appaltante.

Nel caso in cui l'Amministrazione accerti l'esistenza e la validità della motivazione della controdeduzione presentata dal Fornitore, non si procede con l'applicazione delle penali e si dispone un nuovo termine per l'esecuzione della prestazione oggetto di contestazione, il cui mancato rispetto dà luogo all'applicazione delle penali.

Il direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) riferisce tempestivamente al responsabile dell'esecuzione (RES) in merito ai ritardi o inadempimenti nell'andamento della prestazione contrattuale rispetto a quanto stabilito nel presente capitolato e negli altri atti e documenti della procedura di affidamento.

Resta ferma, in ogni caso, la risarcibilità dell'ulteriore danno subito dall'Amministrazione.

L'Amministrazione Contraente si riserva la facoltà di risolvere il contratto nei confronti del Fornitore contestato, fatti salvi il risarcimento di ogni danno subito e degli oneri conseguenti ad una nuova procedura concorsuale, qualora vengano contestate all'aggiudicatario.

In caso di contestazione dell'inadempimento da parte dell'Azienda Sanitaria, il Fornitore dovrà comunicare in ogni caso per iscritto le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione nel termine massimo di 15 giorni lavorativi dalla ricezione della stessa contestazione.

Qualora le predette deduzioni non pervengono nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio del medesimo Ente appaltante a giustificare l'inadempimento, potranno essere applicate all'affidatario le penali stabilite, a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

L'Azienda sanitaria interessata potrà applicare penali al Fornitore fino alla concorrenza della misura massima pari al 10% dell'importo/valore massimo complessivo del contratto, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Qualora il ritardo o l'inadempimento determini un importo massimo della penale superiore al 10% dell'ammontare netto del contratto. Potrà anche disporre la risoluzione del contratto per grave inadempimento, ai sensi del comma 3 dell'articolo 108 del D.Lgs. n. 50/2016.

L'Azienda Sanitaria qualifica grave inadempimento delle obbligazioni assunte dal Fornitore l'applicazione di penalità in misura pari o superiore al 5% del valore contrattuale.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale. Il Fornitore aggiudicatario prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Azienda sanitaria a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Sono fatte salve le ragioni del Fornitore ascrivibili a cause non dipendenti dalla propria volontà, per inadempimenti di terzi, od imputabili all'Amministrazione contraente.

Qualora si manifestassero oggettive e documentate carenze organizzative da parte dell'Appaltatore nell'esecuzione del/della servizio/ fornitura, l'Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di far eseguire ad altri soggetti le operazioni necessarie per assicurare il regolare espletamento del/della servizio/fornitura. In tale eventualità, oltre all'applicazione delle suddette penalità, saranno addebitati all'Appaltatore anche i maggiori costi conseguenti a tali operazioni.

In nessun caso, ivi compreso il ritardo nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, l'Appaltatore potrà sospendere il/la servizio/fornitura. Qualora ciò accadesse, oltre all'applicazione della penalità prevista, l'Amministrazione Contraente potrà risolvere di diritto il contratto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del e.e. per fatto e colpa dell'Appaltatore, che sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni conseguenti.

26. Risoluzione Del Contratto

La risoluzione del contratto può avvenire nei casi previsti dagli artt. 1453 e ss. del e.e., ossia per i seguenti motivi:

- Inadempimento;
- Impossibilità sopravvenuta;
- Eccessiva onerosità.

L'Azienda Sanitaria ha facoltà di adottare apposito provvedimento di risoluzione unilaterale del contratto, dopo due contestazioni scritte e motivate notificate a mezzo lettera Raccomandata A.R. o P.E.C. (Posta Elettronica Certificata) alla Ditta fornitrice, fatto salvo il diritto al contraddittorio e al risarcimento del danno.

In caso di inadempimento, l'azienda sanitaria, può intimare per iscritto alla Ditta fornitrice di adempiere entro 15 giorni o entro un termine inferiore, in conformità a quanto previsto dall'art. 1454 del e.e.. Decorso il termine senza che il contratto sia stato adempiuto, questo è risolto di diritto.

L'inadempimento grave e/ o ripetuto degli obblighi contrattuali assunti dalla Ditta fornitrice, consentirà comunque di adottare apposito provvedimento di risoluzione unilaterale del contratto, cui farà seguito comunicazione formale e motivata, da notificarsi alla controparte a mezzo lettera

Raccomandata A.R. o P.E.C. (Posta Elettronica Certificata).

Nel caso di impossibilità sopravvenuta totale, la ditta non potrà richiedere la controprestazione e dovrà restituire quella che abbia già ricevuta, secondo le norme relative alla ripetizione dell'indebito.

L'impossibilità sopravvenuta parziale dà diritto ad una riduzione della prestazione, fatta salva la facoltà della controparte di recedere dal contratto qualora non sussista l'interesse all'adempimento parziale.

Nel caso di sopravvenuta eccessiva onerosità per il verificarsi di avvenimenti straordinari ed imprevedibili, nonché a seguito di richiesta di revisione prezzi non accettata dalla controparte, è prevista per i contraenti

facoltà di risoluzione del contratto con gli effetti stabiliti dall'art. 1458 del c.c., fatto salvo il ricorso alle competenti autorità giudiziarie.

In tutti i casi di risoluzione del contratto, l'Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di affidare il contratto al concorrente secondo classificato, qualora sia ritenuto opportuno e conveniente, o di ripetere la gara, rivalendosi dei danni subiti sulla cauzione definitiva o in conto fatture relative a forniture regolari, fatta salva ogni altra azione che riterrà opportuno intraprendere.

La risoluzione del contratto per una o più Aziende sanitarie non comporta automaticamente gli stessi effetti per i contratti stipulati dalle altre Aziende sanitarie.

Analogamente, le inadempienze di una Azienda sanitaria nei confronti del fornitore non causeranno effetto alcuno sui contratti stipulati dalle altre Aziende sanitarie.

27. Cause di Recesso

Le Amministrazioni Contraenti per quanto di loro interesse e competenza, potranno recedere dal contratto qualora nei servizi Aziendali intervengano trasformazioni di natura tecnico organizzative rilevanti ai fini e agli scopi del servizio/fornitura appaltato.

E' possibile, inoltre, recedere dal contratto per motivi di interesse pubblico che saranno specificatamente descritti nel provvedimento di recesso dal contratto.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'Appaltatore da darsi con preavviso non inferiore a 20 giorni.

In caso di recesso il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente effettuate, secondo il corrispettivo contrattuale, rinunciando espressamente ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa anche di natura risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/ o rimborso spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del codice civile.

28. Pagamento delle Fatture

La Disciplina Uniforme sulle modalità di fatturazione e pagamento di cui all' ex DCA n. U000308 del 3 luglio 2015, così come modificato con DCA U00032 del 30/01/2017 e successivamente dal DCA U00247 del 02.07.2019, è estesa a tutti i negozi giuridici conclusi con i fornitori di beni e servizi del SS, ivi compresi quelli che sino ad oggi sono regolati dall'Accordo Pagamenti di cui al Decreto del Commissario ad acta n. U00523 del 05/11/2015.

Pertanto, ove tutte le condizioni contrattuali siano state rispettate, l'Aggiudicatario presenterà al competente Ufficio della ASL Roma 2 le fatture per la debita liquidazione, che avverrà nei termini e con le modalità di cui all'art. 1, commi 629-633 della Legge 190/2014 in combinato disposto con il D.L. n. 66 del 24/04/2014 convertito in Legge n. 89 del 23/06/2014, nonché della succitata normativa regionale.

Con DCA n. U00006 del 02/01/2018 avente ad oggetto "Adesione alla Disciplina sulle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali.....omissis..." la Regione Lazio ha approvato un modello di dichiarazione unilaterale che i fornitori dovranno provvedere a scaricare e reinserire sul Sistema Pagamenti (sottoscritto dal Legale Rappresentante) ai fini dell'accettazione espressa del contratto della suddetta Disciplina Conforme, che sin da ora l'operatore si impegna espressamente ad accettare.

Le fatture, redatte secondo le norme fiscali in vigore dovranno essere intestate a: A.S.L. Roma 2 Sede Legale Via Filippo Meda n. 35-00157 Roma - P.IVA/Codice Fiscale 13665151000. Sulle predette fatture dovrà essere apposta l'indicazione "Scissione dei pagamenti" onde consentire la regolare liquidazione delle medesime. Tutte le fatture relative ai crediti vantati dai fornitori, devono a pena di inammissibilità, essere inviate all'A.S.L. Roma 2 esclusivamente in formato elettronico.

L'Azienda ASL Roma 2, purché siano rispettate le condizioni e le procedure indicate nel Regolamento Lazio n. U00523 del 05/11/2015, provvederà a concludere il procedimento di liquidazione e certificazione delle fatture entro il termine di 30 giorni a decorrere dalla data "Consegna Fattura".

Terminata la procedura di liquidazione procederà al pagamento dei Crediti Certificati entro la data di pagamento corrispondente all'ultimo giorno del mese in cui cade il 60° giorno della data di consegna Fattura.

Relativamente alle R.T.I., il pagamento del corrispettivo contrattuale verrà effettuato, salvo deroghe espressamente concordate tra le parti, all'Impresa mandataria del Raggruppamento medesimo. Ogni singola fattura dovrà contenere la descrizione delle attività svolte da tutte le Imprese raggruppate.

L'I.V.A. sarà pagata all'Erario direttamente dalla Stazione appaltante, se ed in quanto dovuta, nell'aliquota stabilita dalla categoria merceologica dell'oggetto contrattuale e nei termini fissati dalla richiamata normativa. In ogni caso i mancati pagamenti e/o gli eventuali ritardi nei pagamenti non legittimano la ditta aggiudicataria a sospendere il servizio né costituiscono valido motivo di risoluzione del contratto che dovrà proseguire sino alla scadenza.

Il fornitore deve comunque inserire nella fattura elettronica:

- il n° dell'ordine;
- il n° della bolla/certificato di pagamento;
- l'Azienda Sanitaria destinataria;
- il Presidio ospedaliero destinatario;
- l'U.O.C. destinataria;
- il tipo di apparecchiatura;
- il periodo di riferimento delle rate dei canoni di assistenza e locazione;
- il Provvedimento di aggiudicazione;
- CIG di riferimento.

L'azienda provvederà ad operare una ritenuta dello 0.50% sul netto fatturato in attuazione dell'art. 30 del D.Lgs. 50/2016.

Resta fermo quanto previsto all'art. 30 del D.Lgs. 50/2016 in caso di DURC negativo.

Nel caso in cui, in sede di riscontro emergessero delle carenze, l'Azienda provvederà a richiedere per iscritto al Fornitore la documentazione mancante o comunque ogni altro elemento utile alla chiusura della pratica liquidatoria.

Detta richiesta interrompe il termine sopra indicato che inizierà a decorrere nuovamente dalla data di ricevimento degli elementi richiesti, secondo le indicazioni fornite.

Per la fatturazione dei canoni di locazione e assistenza tecnica: La fatturazione deve essere effettuata CON PERIODICITA' TRIMESTRALE ANTICIPATA A DECORRERE DALLA DATA DEL COLLAUDO DEL SISTEMA ROBOTICO.

29. Obblighi di Tracciabilità dei Flussi Finanziari e Relative Sanzioni

Per assicurare la tracciabilità dei flussi finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la società Poste italiane S.p.a., dedicati anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei ad assicurare la piena tracciabilità della transazione finanziaria.

La ditta aggiudicataria, entro 7 giorni dall'accensione del suddetto conto corrente o, nel caso di conti correnti già esistenti, entro 7 giorni dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, deve comunicare alla stazione appaltante ed alle AA.SS. destinatarie della fornitura quanto segue:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione della fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La suddetta comunicazione deve essere trasmessa alle AA.SS. destinatarie; i rispettivi riferimenti verranno comunicati dalle stesse.

Inoltre, la ditta aggiudicataria:

- assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge n. 136/2010 e successive modifiche;

- in caso di subappalto, di impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura- ufficio territoriale della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge n. 136/2010 e successive modifiche comporta la nullità assoluta del contratto in oggetto; il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

Inoltre, saranno applicate le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 6 della Legge n. 136/2010 per i casi di inottemperanza alle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari nelle misure ivi previste, ossia:

- sanzione amministrativa pecuniaria dal 5 al 20% del valore della transazione, per il caso di transazioni effettuate senza avvalersi di banche o della società delle Poste italiane spa;
- sanzione amministrativa pecuniaria dal 2 al 10% del valore della transazione, per il caso di transazioni effettuate su un conto corrente non dedicato ovvero senza impiegare lo strumento del bonifico bancario o postale o altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni; la medesima sanzione si applica anche nel caso in cui nel bonifico bancario o postale, ovvero in altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, venga omessa l'indicazione del CUP o del CIG;
- sanzione amministrativa pecuniaria dal 2 al 5% del valore di ciascun accredito, per il caso di reintegro dei conti correnti di cui all'art. 3, comma 1 della Legge n. 136/2010 effettuato con modalità diverse da quelle indicate dall'art. 3, comma 4 della medesima Legge;
- sanzione amministrativa pecuniaria da € 500 a € 3.000 per il caso di omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi dell'art. 3, comma 7 della Legge n. 136/2010.

30. Foro Competente

In caso di controversie che determinino il ricorso all'autorità giudiziaria, sarà competente esclusivo ed inderogabile il Foro della sede della stazione appaltante.

31. Subappalto

È consentito l'affidamento in subappalto nel rispetto e nei limiti previsti dalla normativa vigente in materia

I contraenti dovranno indicare che intendono avvalersi del subappalto all'atto della presentazione dell'offerta, pena l'impossibilità di ricorrere a tale istituto durante l'esecuzione del contratto.

La dichiarazione dovrà contenere la specificazione delle parti del contratto che la ditta fornitrice intende subappaltare a terzi. In caso di subappalto autorizzato, resta ferma la responsabilità della ditta fornitrice che risponde di tutti gli obblighi contrattuali verso l'Ente appaltante.

Per tutto quanto non espressamente previsto si rinvia all'art. 105 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. come modificato dalla Legge 55/2019.

32. Cessione del Contratto e dei Crediti

È vietata, a pena nullità, la cessione totale o parziale del contratto. In caso di violazione del divieto, l'Azienda Sanitaria ha diritto alla risoluzione del contratto, fatta salva ogni azione a tutela degli eventuali danni subiti.

L'Impresa contraente è tenuta ad eseguire in proprio la fornitura e/o il servizio di cui al presente Capitolato speciale, pertanto il contratto derivante dall'esecuzione della fornitura e/o del servizio non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto dall'articolo 105 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dall'articolo 106 comma 1) lett. d) del medesimo decreto. Qualsiasi atto contrario fa sorgere in capo alle Aziende, per gli Ordinativi, il diritto a risolvere il contratto, come pure a procedere all'esecuzione in danno, con rivalsa sulla cauzione prestata e salvo comunque il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno.

Qualora l'Azienda del fornitore aggiudicatario venga ceduta in tutto o in parte ad altra società o si fondi con essa, il nuovo contraente dovrà trasmettere una nota con cui si impegna a mantenere le preesistenti condizioni economiche e normative della fornitura e una copia dell'atto di cessione o fusione.

La possibilità di contrattare con il nuovo soggetto risultante dalla cessione o dalla fusione di aziende rimane comunque subordinata alla verifica del rispetto degli adempimenti legislativi in materia di affidamento di pubblici servizi e all'autorizzazione dell'Ente appaltante.

Si applica in ogni caso quanto previsto all'art. 108 comma 1 lettera d del D.Lgs. n. 50/2016. In caso di consorzi o ATI si applica quanto previsto all' art. 48 del medesimo decreto.

Per quanto riguarda la cessione dei crediti, in conformità a quanto disposto dal comma 13 dell'art. 106 del D.Lgs.n. 50/2016, si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debtrici che, previa comunicazione all'ANAC, le rendono efficaci e opponibili a seguito di espressa accettazione.

33. Riservatezza

Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del contratto.

L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, questa Azienda ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

Il Fornitore potrà citare i termini essenziali del contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione del fornitore stesso a gare e appalti.

Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. e dal Regolamento U.E. n. 679/2016. e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

34. Trattamento e Tutela dei dati Personali

Per quanto concerne l'esecuzione delle prestazioni dedotte nel presente contratto a carico del Fornitore che comportino ovvero possano comportare un trattamento dati personali di cui è titolare la ASL Roma 2, il Fornitore stesso accetta di essere nominato con separato atto quale responsabile ex art. 28 del Regolamento 2016/679/UE in tal senso confermando di ben conoscere il Regolamento 2016/679/UE, il D.Lgs. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. 101/2018, nonché ogni Provvedimento emanato dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali rilevante rispetto alla fornitura oggetto di gara.

35. Adempimenti Legge Anticorruzione, Clausola di Pantouflage e Conflitto d'interesse

Con la sottoscrizione della domanda di partecipazione e dichiarazione sostitutiva di cui all'Allegato 3 del Disciplinare di gara, la società aggiudicataria si impegna e assume gli obblighi derivanti dalle disposizioni previste dall'art.53, comma 16- ter, del D. Lgs. 30 marzo 2001 n.165 introdotto dalla legge 6 novembre 2012 n.190 nonché l'insussistenza di conflitto di interesse ex art. 42, comma, 2 del Codice dei contratti pubblici.

36. Codice di Comportamento dei Dipendenti dell'Asl Roma 2

L'operatore economico aggiudicatario assume l'obbligo di osservare le disposizioni dettate dal codice di comportamento dei dipendenti dell'Azienda Sanitaria Locale Roma 2 approvato con deliberazione n. 2239 del 7 dicembre 2017, estese anche alle imprese fornitrici di beni e servizi dall'art. 2 dello stesso Codice.

L'operatore economico aggiudicatario in caso di violazione delle disposizioni dettate dal Codice da parte dei propri dipendenti e collaboratori, assume l'obbligo di adottare i provvedimenti necessari a rimuovere le situazioni di illegalità e a prevenirne la reiterazione.

La mancata osservanza dell'obbligo di cui al precedente comma 2 costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi del precedente art. 15.

37. Oneri Fiscali, Spese Contrattuali e Spese Pubblicità Legale

Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative alla fornitura ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelli che fanno carico alla A.S.L. per legge.

Ai sensi dell'art. 73, comma 4, dell'art. 216, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016 e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono altresì a carico dell'aggiudicatario le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, proporzionalmente al valore di gara dei lotti aggiudicati.

Dette spese dovranno essere rimborsate all'ASL Roma 2 entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

Sarà cura della ASL Roma 2 comunicare al soggetto aggiudicatario l'ammontare definitivo delle spese che dovranno essere versate, i termini nonché le relative modalità di versamento.

38. Norma di Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Capitolato Normativo e Tecnico Prestazionale, dal disciplinare di gara e dai relativi allegati, si fa rinvio al Codice Civile ed alla disciplina normativa e regolamentare vigente in materia di appalti pubblici.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Giorgio Casati

Il Responsabile Unico del Procedimento
Anna Carli

Il Responsabile dell'istruttoria
Daniela Felici

Tel. 0641433042/4140/3670
e-mail: anna.carli@aslroma2.it
e-mail: daniela.felici@aslroma2.it